

TRIBUNALE DI Salerno

Ufficio Esecuzioni

DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DEL FONDO SPESE CONCESSO IN DELEGA

Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno dott. Giorgio Jachia, i Giudici dell'Esecuzione dott.ssa Enza Faracchio, dott.ssa Sara Serretiello e dott.ssa Francesca Sicilia, nell'esercizio del potere di direzione ex art. 484 c.p.c. delle procedure espropriative immobiliari loro assegnate, ed a seguito di riunione di area ex art. 47 quater O.G., tenutasi in data odierna, dispongono che i professionisti delegati alle operazioni di vendita, nonché il personale di cancelleria si attengano alle prescrizioni di seguito indicate.

Premesso

che al fine di espletare l'incarico ricevuto, e in particolare di svolgere le attività di pubblicazione degli avvisi di vendita e quelle ad esse preparatorie, il professionista delegato si avvale di un fondo spese assegnato dal Giudice dell'Esecuzione e posto provvisoriamente a carico del creditore procedente, surrogante e/o intervenuto, con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.;

che tale fondo spese costituisce una provvista che il creditore procedente è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, al fine di permettere l'ordinario incedere delle attività esecutive dallo stesso richieste;

preso atto

che presso l'Ufficio si registrano tuttora prassi per le quali i costi da sopportare per l'espletamento dell'attività delegata, ed in particolare per le richieste di servizi pubblicitari e di gestione delle vendite telematiche, anziché essere coperti a mezzo della suddetta provvista vengono anticipati da parte dal professionista delegato con denaro proprio in virtù di apposita previsione in ordinanza o rimessi ad una regolamentazione contabile successiva al compimento dell'attività medesima, in taluni casi operata anche con tempi eccessivamente dilatati, nonché talvolta viene consentito al creditore procedente di avocare a sé il pagamento degli oneri pubblicitari senza un anticipo sui costi;

che al fine di evitare che il pagamento diretto da parte del creditore possa determinare situazioni per le quali l'adempimento pubblicitario venga espletato, senza essere stato ancora versato il relativo costo, i giudici dell'esecuzione hanno ritenuto concordemente di modificare sul punto la delega delle operazioni di vendita;

tutto quanto premesso

invitano

i professionisti <u>ad utilizzare esclusivamente il fondo spese riconosciuto con l'ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. per il pagamento degli oneri derivanti dall'attività loro demandata, ed in particolare per le richieste di pubblicazione sul PVP e di svolgimento dei servizi di pubblicità ex art. 490 c.2 e 3</u>

c.p.c., nonché per le spese del gestore della vendita telematica, formulando al Giudice dell'Esecuzione apposita istanza di integrazione del medesimo laddove vada esaurito prima del rinnovo della delega ai sensi dell'art. 591 c.p.c., oppure apposita istanza ex art. 591 ter c.p.c., denominata "mancata corresponsione del fondo", al fine di consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art.8 T.U. Spese di giustizia, soluzione indicata anche nell'aggiornamento delle Linee Guida adottate dal CSM in materia di buone prassi, che espressamente prevedono "Il professionista delegato sarà, comunque, tenuto a riferire al giudice sull'omesso versamento del fondo";

dispongono

che dalla data di pubblicazione della presente circolare le richieste di pubblicazione, seppur relative a procedure già delegate in precedenza, siano sempre corredate dalla contabile di avvenuto pagamento anticipato delle spese di pubblicità e delle eventuali spese del gestore della vendita telematica, i cui costi saranno materialmente pagati dal professionista delegato attingendo dal fondo spese versato dal creditore procedente, surrogato e/o intervenuto, dovendosi, in caso contrario, ritenere non rispettata la *lex specialis* delineata nella ordinanza di delega delle operazioni di vendita, che i professionisti sono chiamati a rispettare;

che l'omesso o intempestivo versamento del fondo spese entro il termine indicato in ordinanza, dovrà essere tempestivamente segnalato dal professionista delegato al Giudice (producendo in allegato la comunicazione di sollecito ai creditori), nelle modalità sopra descritte, ai fini dell'eventuale declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. o di improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare;

che le Società che curano i servizi di pubblicità o la fornitura della piattaforma per la gestione delle operazioni di vendita telematica, in caso di mancato previo pagamento dei servizi richiesti, non sono tenute a provvedere alla pubblicazione degli annunci e alla prestazione dei servizi richiesti;

mandano

alla Cancelleria perché curi la pubblicazione della presente circolare sul sito Internet del Tribunale e la sua immediata trasmissione agli ordini professionali, che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti all'elenco dei professionisti delegati.

Salerno, 22/02/2023

Il Presidente della Terza Sezione Civile

Dott. Giorgio Jachia

I Giudici dell'Esecuzione

Dott.ssa Enza Faracchio

Dott.ssa Sara Serretiello

Dott.ssa Francesca Sicilia

Eure Ferebeliso

